



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF204

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

OGGETTO	SECONDO ACCONTO 2019 DELLE IMPOSTE
RIFERIMENTI	ART. 17 DPR 435/2001 – ART. 58 DL 124/2019; ART. 12-QUINQUIES DL 34/2019 – RM 93/2019
CIRCOLARE DEL	14/11/2019

***Sintesi:** entro il prossimo 2/12/2019 (il 31/11 cade di sabato) i contribuenti devono effettuare il versamento del 2° acconto 2019 delle imposte.*

In seguito a quanto recentemente disposto dal DL Collegato alla legge di Bilancio 2020, per i “soggetti Isa”, l'importo è pari al 50% dell'acconto dovuto, con riferimento non solo all'Irpef/Ires ed Irap, ma anche per le imposte sostitutive (contribuenti minimi e forfettari), nonché per la cedolare secca e l'Ivie/Ivafe.

Rimane dovuto nell'ordinaria percentuale del 60% per tutti gli altri soggetti.

Nel seguito si riepilogano le modalità di determinazione dell'acconto 2020.

Entro il **prossimo 2/12/2019** (il 31/11 cade di sabato) va versata la 2° o unica rata degli acconti 2019 relativi:

- ✓ alle imposte Irpef, Ires, Irap
- ✓ alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi
- ✓ alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE)
- ✓ all'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari.

Per ciascuna imposta/contributo, in via autonoma, è possibile adottare **alternativamente**:

- a) il criterio **storico**
- b) il criterio **previsionale**.



N.B.: con riferimento al 2019, occorre tenere presente quanto segue:

- **metodo storico:** le ipotesi di obbligo di “rideterminazione” delle imposte sui redditi risultano piuttosto limitate (escludendo comunque la fruizione di super ed iper ammortamento)
- **metodo previsionale:** nel calcolo delle imposte “presunte” relative al 2018 (base di computo dell'acconto), si dovranno considerare le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (nuove modalità di utilizzo delle perdite dei soggetti in contabilità semplificata; cedolare secca per le locazioni di C/1; ecc.).



SOGGETTI ISA – LE RECENTI MODIFICHE

L'art. 58 DL n. 124/2019 (cd. “Collegato alla legge di Bilancio 2020”) ha modificato le modalità di determinazione dell'acconto per i “**soggetti Isa**”, con ciò intendendosi:

- i **contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un'attività per la quale sono stati validati gli ISA**, indipendentemente dall'eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva (es: contribuenti minimi/forfettari; L. 398/91; ecc.) o oggettiva, indicate nei rispettivi quadri reddituali (es: non normale svolgimento dell'attività; ecc.)
- con **ricavi/compensi non superiori** al limite di **€ 5.164.569**

ivi inclusi i contribuenti che **partecipano a soggetti trasparenti** (soci di Snc/Sas o di Srl in trasparenza fiscale; soci di studi associati; collaboratori di imprese familiari) interessati dalla proroga.

In tal caso è disposto che l'acconto 2019 (e per gli anni successivi) è dovuto:

- in **due rate di pari importo**, cioè pari al **50%** (anziché, rispettivamente, 40% e 60%)
- **fatto salvo quanto già versato** per la 1° rata (pari al 40%).

Dunque:

→ il 2° acconto dovuto al 2/12/2019 sarà pari al 50% del totale dell'acconto dovuto per il 2019

→ il totale acconti versati per il 2019 ammonta al 90% dell'acconto complessivo dovuto.

Anche nel caso di versamento in unica soluzione l'acconto rimane dovuto nella misura del 90%.

NEW

N.B.: la recente RM 93/2019 ha poi definito l'ambito oggettivo di tale previsione, disponendo che la rimodulazione dell'acconto per i soggetti Isa riguarda non solo le imposte espressamente indicate dalla disposizione normativa, cioè IRPEF, IRES e IRAP, ma si estende anche:

- all'imposta sostitutiva dei **contribuenti minimi e forfettari**, nonché ad altre imposte sostitutive regimi forfettari (**L. 398/91**, tonnage tax, ecc.)
- alla **cedolare secca** sui canoni di locazione (sarà dovuto l'acconto del 50% sul 95% dell'imposta dovuta)
- alle imposte sugli investimenti esteri, **IVIE ed IVAFE**.

IMPOSTA	TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	ACCONTO 2019	
		2° Rata	Unica sol.
✓ IRPEF/IRES	SOGGETTO ISA	50%	90%
✓ (incl. Imp. Sost. Minimi/forfettari)			
✓ IRAP	SOGGETTO NON ISA	60%	100%
✓ Ivie e Ivafe			
Cedolare secca (*)	SOGGETTO ISA	47,50%	85,50%
	SOGGETTO NON ISA	57%	95%

(*) L'acconto è calcolato sul 95% dell'importo

VERSAMENTO 2° ACCONTO 2019 - METODO STORICO

ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Utilizzando il metodo "storico", per la 2° o unica rata dell'acconto IRPEF 2019, occorre tener conto

- del totale dovuto differenziando tra **soggetti Isa e non**, come visto in precedenza
- da applicare a quanto indicato:
 - a rigo RN34 **"Differenza"** del Mod. Redditi 2019, se **non** sussistono obblighi di ricalcolo
 - a rigo RN61 **"Ricalcolo reddito"** del Mod. Redditi 2019, se sussistono obblighi di ricalcolo

In particolare, l'acconto va calcolato nelle seguenti misure.

A) SOGGETTI NON ISA:

RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI 2019	SCAGLIONI	ACCONTO 2019	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ € 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da € 51,65 fino a € 257,52	UNICA RATA	100% di rigo RN34	al 2/12/2019
	≥ € 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	1/07/2019 (o 31/07 + 0,4%)
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 2/12/2019

L'acconto può essere versato in 2 rate qualora l'importo della 1° rata superi € 103.

Esempio1

Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 di Mod. Redditi 2019 pari a € 50,00 (o negativo); l'acconto non è dovuto.

Esempio2

Il sig. Neri indica a rigo RN34 di Mod. Redditi 2019 l'importo di € 300; l'acconto è così dovuto:

- 1° rata: € 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 30/06/2019 (o 31/07/2019 + 0,4%)
- 2° rata: € 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 2/12/2019

Esempio3

Riprendendo l'Esempio2 si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a € 100. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) ed il 1° acconto sarà versato per € 20.

B) SOGGETTI ISA:

RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI 2019	SCAGLIONI	ACCONTO 2019	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ € 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da € 51,65 fino a € 257,52	UNICA RATA	90% di rigo RN34	al 2/12/2019
	≥ € 257,52	1° RATA 2° RATA	40% di rigo RN34 50% di rigo RN34	30/09/2019 (o 30/10 + 0,4%) al 2/12/2019

Esempio4

Nell'Esempio2 il sig. Neri sia un "soggetto ISA"; l'acconto è così dovuto:

- 1° rata: € 120,00 (cioè 40% x 300) entro il 30/09/2019 (o 30/10/2019 + 0,4%)
- 2° rata: € 150,00 (cioè 50% x 300) entro il 2/12/2019

ALTRE IMPOSTE	VERSAMENTO O MENO DELL'ACCONTO
ADDIZIONALE REGIONALE	Non è dovuto alcun versamento in acconto
ADDIZIONALE COMUNALE	Il versamento dell'acconto del 30% (rigo RV17 Modello Redditi PF 2019) si effettua entro il termine di versamento del saldo Irpef (incluso il differimento a settembre per i soggetti Isa), fatta salva la possibilità di rateizzo.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF
- soggetti che, al rigo RN34/RN61, colonna 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo ≤ € 51,00
- soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto
- soggetti che presumono di non dover pagare imposte sul periodo d'imposta 2019, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite
- soggetti che, per la prima volta nel 2019, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF
- contribuenti che dichiarano nel Mod. Redditi 2019 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti:
- all'imposta sostitutiva prevista per i c.d. "nuovi" minimi (art. 27, D.L. 98/2011)
- all'imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (L. 190/2014)
- soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo
- eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2019, se il decesso è avvenuto prima del versamento
- soggetti che hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto
- soggetti falliti

INDICAZIONE IN MOD. REDDITI 2019

L'acconto IRPEF dovuto per il 2019 sulla base del "metodo storico" va indicato nel **rigo RN62**; anche se il contribuente si avvale del "metodo previsionale", **gli importi da indicare vanno determinati utilizzando il "metodo storico"** e non i minori importi versati o che si intendono versare.

N.B.: le novità del DL Collegato 2020 non influenzano la compilazione del rigo.

Esempio5

Il sig. Verdi, commercialista, determina l'acconto IRPEF 2019 come segue:

- **1° rata - metodo storico:** se l'importo indicato nel rigo RN34 è pari a € 10.000, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di € 4.000 (€ 10.000 x 40%);
- **2° rata - criterio previsionale:** se l'IRPEF "presunta" dovuta per il 2019 (al netto di detrazioni, crediti e ritenute) è pari a € 6.500, in data 30/11 sarà corrisposto € 2.500 (€ 6.500 - € 4.000).

Indipendentemente dagli importi pagati, nel rigo RN62 di Redditi occorre indicare l'acconto dovuto per il 2019 sulla base del cd. "metodo storico". In particolare, detto rigo deve essere stato compilato come segue (anche se il pagamento che sarà eseguito ammonta a soli € 2.500).

Acconto 2019	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
		1	2	3	4
			,00	,00	,00
	RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	1	2
				4.000	6.000
				,00	,00
				Secondo o unico acconto	

ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI E NON

Anche per l'acconto Ires storico, per la 2° o unica rata dell'acconto IRES 2019, occorre tener conto:

- del totale dovuto differenziando tra **soggetti Isa e non**, come visto in precedenza
- da applicare a quanto indicato:
 - a rigo **RN17** "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del Mod. Redditi SC 2019
 - a rigo **RN28** del Mod. Redditi ENC 2019 per gli Enti non commerciali.

salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.

A) SOGGETTI NON ISA:

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17/RN28 "IRES DOVUTA"		
≤ € 20,66	> €. 20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
Non dovuto	100% versato in unica rata entro il 2/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)	Versamento 2 rate <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo ▪ 60% del 100%: entro il 2/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)

B) SOGGETTI ISA:

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17/RN28 "IRES DOVUTA"		
≤ € 20,66	> €. 20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
Non dovuto	90% versato in unica rata entro il 2/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)	Versamento 2 rate <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo ▪ 50% del 100%: entro il 2/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)

Anche l'acconto IRES può essere versato in 2 rate se l'importo della 1° rata supera € 103.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRES
▪ soggetti che nel Mod. Redditi SC 2019 hanno evidenziato una perdita fiscale
▪ soggetti che si sono costituiti nel corso del 2019
▪ soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17/RN28 un importo ≤ € 20,66; l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei rigi in questione risulti pari o superiore a € 21,00
▪ soggetti che, pur avendo riportato un importo ≥ €.21 presumono di conseguire una perdita nel 2019
▪ soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto
▪ soggetti falliti

ACCONTO IRAP PER SOGGETTI IREPEF ED IRES

La determinazione dell'acconto IRAP 2019

- segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**
- ivi inclusa la **differenziazione tra soggetti ISA e Non ISA.**

Pertanto, al **rigo IR21 "Totale imposta"** andranno applicate le seguenti misure:

Soggetti IRES	IMPORTO DI RIGO IR21		
	< €. 51,65	> €. 51,66 e < 257,52	> € 257
	non dovuto	Unico soluzione	2° rata
SOGGETTI ISA		90%	50%
SOGGETTI NON ISA	-	100%	60%

Soggetti IRES	IMPORTO DI RIGO IR21		
	< €. 20,66	> €. 20,66 e < 257,52	> € 257
	non dovuto	Unico soluzione	2° rata
SOGGETTI ISA		90%	50%
SOGGETTI NON ISA	-	100%	60%

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103 euro.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2019, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

VERSAMENTI SECONDO ACCONTO – CRITERIO “PREVISIONALE”

È possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presume di conseguire un reddito 2019 inferiore a quello 2018.

In tal caso occorre:

- determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2019**
- **versare la percentuale minima prevista per l'acconto.**



VERIFICHE OPPORTUNE

I soggetti che applicano tale criterio devono verificare se quanto hanno versato in sede di acconto sul 2019 si riveli, a consuntivo, sufficiente o meno.

La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2019. In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

Resta possibile adottare:

- **differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi**; così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP
- **il metodo storico e previsionale in maniera non uniforme**, nel senso che, per esempio:
 - in sede di versamento della 1° rata: può essere adottato il metodo “storico”
 - in sede di versamento della 2° rata: può essere adottato il metodo “previsionale”.

In questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

ACCONTO MINIMO: al fine di non incorrere in sanzioni, l'acconto deve essere almeno pari al:

100%	Sogg. Non ISA	Irpef/Ires, Irap, imp. sostitutiva (contrib. minimi/forfetari) e IVIE/IVAFE
90%	Sogg. ISA	
95%	Sogg. Non ISA	"cedolare secca" sulle locazioni, relative ai redditi 2019, da dichiarare nel 2020, per le persone fisiche
95,50%	Sogg. ISA	

SITUAZIONI DI CONVENIENZA

In relazione agli acconti 2018, si potranno valutare le seguenti situazioni in cui potrebbe essere conveniente l'applicazione del metodo previsionale.

CEDOLARE SECCA

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2019, I casi possibili sono i seguenti:

- **prima applicazione della cedolare secca dal 2019:** premesso che non si rende dovuto alcun acconto per cedolare secca, in relazione all'acconto IRPEF sarà conveniente con il metodo previsionale espungendo il reddito degli immobili che risulteranno assoggettati a cedolare (e non più ad Irpef)
- **abbandono della cedolare secca dal 2019:** anche in questo caso non è dovuto alcun acconto per la cedolare secca, mentre non si rende dovuto l'acconto Irpef per gli immobili che nel 2019 saranno assoggettati ad Irpef.

IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Nel periodo 2017 le imprese in contabilità semplificata hanno dedotto le rimanenze finali 2016 senza che abbiano avuto rilevanza le rimanenze finali 2017.

Dal periodo d'imposta 2018 per tali contribuenti non rilevano nè le rimanenze finali 2017 nè le rimanenze finali 2018.

Per le imprese che **dal 2019 transitano dalla contabilità ordinaria a quella semplificata**, al contrario, dedurranno le rimanenze finali 2018 (principio di competenza), senza che rilevino le rimanenze finali 2019; in tal caso sarà, in generale, **conveniente applicare il criterio previsionale**.

CASI PARTICOLARI

CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETTARI

A) CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2019 devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri dell'Irpef.

Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

B) CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2019

I contribuenti in regime agevolato nel 2018 che sono fuoriusciti (per obbligo o facoltà) dal 2019, applicando in tale anno:

b.1) il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2019 all'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- **versano l'acconto 2018 dell'imposta sostitutiva dei minimi** ("1793") che indicheranno nel quadro LM del mod. Redditi 2020 PF

b.2) il regime "ordinario": si consiglia di procedere a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata a quadro RN nel mod. Redditi PF 2020)

C) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2018 E NEL 2019

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2018 e vi proseguono nel 2019:

- versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono, peraltro, applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

D) CONTRIBUENTI ORDINARI 2018 E FORFETTARI NEL 2019

Si ritiene che tali soggetti:

- **non siano tenuti a versare l'acconto** dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento)
- **ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2019 solo su eventuali altri redditi** posseduti (in applicazione del criterio previsionale).

E) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2018 ED ORDINARI NEL 2019

Su considerazioni analoghe a quelle dei minimi 2018 fuoriusciti dal 2019, in tal caso si consiglia:

- di versare l'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva (cod. trib. "1790"), che sarà indicato nel rigo RN38 del mod. Redditi PF 2020
- determinare l'acconto Irpef 2019 nei modi ordinari (acconto storico sui redditi 2017 assoggettati ad Irpef, o criterio previsionale).

Inoltre, posto che sono stati **esenti da Irap per l'anno 2018**, **non** devono versare alcun acconto Irap per l'anno 2019.



N.B.: anche per tali contribuenti opera la differenziazione dell'entità dell'acconto tra **soggetti Isa e soggetti non Isa** (RM 93/2019)

REGIME ADOTTATO 2018 E 2019		IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2019	CRITERIO ACCONTO
PERIODO 2018	PERIODO 2019		
Minimi	Minimi	Sostitutiva 5%	Storico o previsionale
Minimi	Forfettario	Sostitutiva 15%	
Minimi	Ordinario	Irpef	
Forfettario	Forfettario	Sostitutiva 15% (5% se in regime start-up)	Storico o previsionale
Forfettario	Ordinario	Irpef	
Ordinario	Forfettario	Sostitutiva 15%	=

CEDOLARE SECCA - ACCONTO 2019 E VERSAMENTO

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2018 il versamento:

- è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2018
- per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.



N.B.: anche per la cedolare secca opera la differenziazione dell'entità dell'acconto tra **soggetti Isa e soggetti non Isa** (RM 93/2019)

Nel mod. Redditi 2019 PF è presente il **quadro LC**, nel quale:

- ⇒ per determinare **se l'acconto è dovuto o non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, colonna 5 "Differenza"**;
- ⇒ l'ammontare dell'acconto 2019 da versare va esposto a **rigo LC2**.

RIGO LC 1 COL. 5	CONTRIBUENTE	ACCONTO 2019	PERCENT. di rigo LC1 col. 5	SCADENZA
≤ € 51,65	-	NON DOVUTO	-	-
da € 51,65 fino a € 257,52	SOGG. ISA SOGG. NON ISA	UNICA RATA	95% 85,50% (cioè 90% x 95%)	al 2/12/2019
≥ € 257,52	SOGG. ISA	1° RATA	38% (cioè 40% x 95%)	30/09/2019 (o 30/10 + 0,4%)
		2° RATA	47,5% (cioè 50% x 95%)	al 2/12/2019
	SOGG. NON ISA	1° RATA	38% (cioè 40% x 95%)	1/07/2019 (o 31/07 + 0,4%)
		2° RATA	57% (cioè 60% x 95%)	al 2/12/2019



Metodo previsionale: con tale metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno 2019. A tal fine si potrà considerare l'estensione del regime di cedolare secca alle locazioni di unità immobiliare con cat. catastale C/1 operata dalla legge di Bilancio 2019.

CEDOLARE SECCA	VERSAMENTO O MENO DELL'ACCONTO
APPLICAZIONE DAL 2019	Non è dovuto alcun acconto 2019. Tuttavia, poiché il reddito di fabbricati derivante dalla locazione dell'immobile con cedolare secca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef, è possibile ridurre l'acconto Irpef calcolato
NON APPLICAZIONE DAL 2019	In tale caso, l'acconto 2019 relativo alla cedolare può essere calcolato con il metodo previsionale. Inoltre, per l'immobile oggetto di non applicazione del regime sostitutivo non è dovuto l'acconto Irpef 2019

IVIE / IVAFE - ACCONTO 2019

Per il versamento dell'IVIE/IVAFE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF; pertanto l'acconto 2019 relativo all'IVIE e IVAFE:

→ **è dovuto:** se l'importo indicato nel rigo:

- RW6, colonna 1

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

- RW7, colonna 1

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

è pari o superiore ad €. 51,65

→ **non è dovuto:** se di ammonta non superiore a € 51,65



N.B.: anche per tali contribuenti opera la differenziazione dell'entità dell'acconto tra **soggetti Isa e soggetti non Isa** (RM 93/2019)

TRASPARENZA FISCALE E ACCONTI

Per la determinazione degli acconti in caso di opzione per la trasparenza, la norma stabilisce che:

1° ESERCIZIO DI EFFICACIA OPZIONE	In caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2019-2021 (effettuato nel Quadro OP di Mod. Redditi SC 2019) l'acconto è calcolato con le regole ordinarie, senza tener conto della trasparenza. Gli acconti devono essere versati come segue: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in capo alla società partecipata, con il metodo storico o previsionale, che deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione
--	---

	<p>▪ in capo ai soci, con il criterio storico o previsionale; in tale ultimo caso essi possono tener conto dell'avvenuta opzione.</p> <p>Ai fini del calcolo degli acconti, tale ultima previsione consente al socio di portare in diminuzione del proprio reddito l'eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla partecipata.</p>
ESERCIZI SUCCESSIVI DI EFFICACIA	<p>Gli acconti vanno versati solo dai soci partecipanti, i quali comprendono nella propria base di calcolo anche la quota di reddito (perdita) trasparente a loro imputato. L'esercizio dell'opzione per il triennio 2017-2019 oppure 2018-2020 non comporta il versamento dell'acconto Ires per la società</p>
MANCATO RINNOVO OPZIONE	<p>Gli obblighi di acconto si determinano senza tener conto dell'opzione, con la conseguenza che è necessario rideterminare l'imposta dovuta relativa l'anno precedente sulla base delle regole vigenti in assenza di trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ società partecipata: calcola l'acconto sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente ✓ soci: determinano gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata
PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE	<p>Per il periodo d'imposta in cui si verifica la perdita di efficacia dell'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la partecipata, che non ha versato gli acconti, deve eseguire il versamento di quanto dovuto ✓ il singolo socio, pur avendo versato gli acconti, può trovarsi nella condizione di doverli integrare se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza dalla trasparenza; tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente. <p>Qualora si realizzi la perdita di efficacia dell'opzione, l'acconto va ricalcolato ed integrato nei termini ordinari, se non scaduti; diversamente, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia del regime.</p>

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l'obbligo di versamento dell'acconto è che:
➔ il contribuente esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto.

Pertanto se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01 ed il 30/06: nessun acconto è dovuto
- tra il 1/01 ed il 30/11: il 2° acconto non è dovuto (gli eredi scomputano dalla dichiarazione presentata per conto del deceduto il 1° acconto da questi versato)



Termine di versamento delle imposte da parte dell'erede: per le persone decedute nel 2018 o entro il 28/02/2019 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30/11/2019.

SOCIETÀ DI COMODO O IN PERDITA SISTEMICA – MAGGIORAZIONE IRES

L'art. 2 D.L. 138/2011 ha integrato la disciplina delle società non operative, prevedendo:

- ➔ la **maggiorazione del 10,50%** dell'aliquota IRES
- ➔ l'**estensione delle limitazioni** previste per le **società di comodo alle società** che dichiarano perdite fiscali per 5 anni consecutivi o che, nello stesso arco quinquennale, sono in perdita per 4 anni e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel rimanente.

METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
<p>Il calcolo è effettuato sulla base della maggiorazione dovuta per l'anno 2018, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, risultanti da Unico.</p> <p>Occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RQ62 del Mod. Redditi SC 2019, salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.</p>	<p>Ai fini del calcolo si utilizza il riferimento della maggiorazione dovuta per l'anno 2019, tenendo conto dei redditi, degli oneri deducibili e/o detraibili e dei crediti d'imposta spettanti che si presume saranno conseguiti nell'anno.</p> <p>Si assume il 100% di tale maggiorazione.</p>

ADDIZIONALE COMUNALE

Per determinare l'acconto dell'addizionale comunale Irpef occorre effettuare le seguenti operazioni:

a)	applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2018 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2019
b)	calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2019)
c)	detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2019 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

CRITERIO PREVISIONALE

L'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (2019), determinata applicando all'inferiore reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2019.

Nota: prima di procedere al calcolo è necessario verificare quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione; in particolare, se viene prevista una soglia di esenzione:

- di importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta;
- di importo inferiore all'imponibile, l'acconto si calcola applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente stabilita dal Comune / Regione, per l'esenzione dall'applicazione delle addizionali IRPEF (CM 19/2012)

L'acconto dell'addizionale comunale IRPEF dovuto per il 2019, indipendentemente dal metodo di utilizzato, va indicato nel rigo RV17 del mod. Redditi PF 2019. L'ammontare da esporre è quello calcolato secondo il metodo storico e non il minore importo versato o che si intende versare.

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2019	RV17	A agevolazioni	1	2	Imponibile	3	4	Aliquota per scaglioni	5	Acconto dovuto	6	7	8	9	10

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l'acconto 2019 (imposta del periodo 2018)
- può risultare più conveniente determinare l'acconto 2019 con il metodo "previsionale".



N.B. – SUPER ED IPERAMMORTAMENTO

Ai fini della rideterminazione dell'acconto 2019 col criterio storico **non rileva l'eventuale fruizione** nel periodo 2018 delle agevolazioni:

- cd. "super ammortamento"
- cd. "iperammortamento"

DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: la deduzione:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 c. 2 L. 183/2011), peraltro essendo determinata sulla base del "volume d'affari" (DL 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.



Acconto 2019: per il calcolo dell'acconto con il "**metodo storico**" si assume, quale imposta del periodo 2018, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**.

Della deduzione che si prevede di fruire nel 2019 è invece possibile **tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2017 con il metodo previsionale**.

ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (con durata ≤ 42 giorni) devono comunque considerati (come fossero ordinariamente soggetti ad Irpef) per il calcolo dell'acconto 2018.

ALTRE FATTISPECIE

Soggetti sottoposti a procedure di crisi (Art. 14, c. 3, D.L. n. 18/2016): l'acconto con il metodo "storico" è calcolato senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall'esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi

Titolari di obbligazioni (Art. 13 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 239/96): non si tiene conto del 70% dell'ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomutate per il periodo precedente. Ad oggi l'operatività concreta di questa norma appare dubbia, ma le istruzioni ai modelli dichiarativi la citano ancora.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento sono le seguenti:

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (gli utilizzi di crediti previdenziali seguono il regime del rigo seguente)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - Remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - Remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - Remote / home banking - Modello cartaceo

CODICI TRIBUTO

Ai fini del versamento dell'unica o 2° rata dell'acconto 2019, il modello F24 va così compilato:


IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO	IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034	Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002	IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813	IvAFE (2° o unica rata)	4048
Acconto imposta sostitutiva regime minimi (2° o unica rata)	1794	Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata)	2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata)	1791		

NESSUN RATEIZZO/DIFFERIMENTO: si ricorda che gli acconti relativi alle imposte in scadenza il prossimo 2/11/2019:

- non possono essere rateizzati (devono essere versati in un'unica soluzione)
- non possono essere differiti di 30gg con la maggiorazione dello 0,4%.

ALTRI ASPETTI

Il versamento delle imposte a saldo/acconto è:

<p>COMPENSABILE (imposte e contributi)</p>	<p>→ verticalmente: con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24)</p> <p>→ orizzontalmente: con tributi e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori.</p> <p>→ nel limite di € 700.000 nell'anno solare (€ 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge)</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è pari ad € 5.000 l'ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale è necessario il visto di conformità: ▪ per compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di importo superiore a € 5.000 annui è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione ▪ è vietato l'utilizzo in compensazione di tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati. <p> N.B.: non trovano ancora applicazione le novità introdotte dal DL 124/2019 ("Collegato alla legge di Bilancio 2020") in materia di compensazioni (che si applicheranno per la prima volta a partire dal credito 2019, cioè per le dichiarazioni presentate nel 2020).</p>
<p>RAVVEDIBILE (sole imposte)</p>	<p>In caso di mancato/insufficiente versamento degli importi, versando una sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione per giorno</p>

SANZIONI PER IRPEF, IRES, IRAP E ALTRI VERSAMENTI FISCALI

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef/Ires/Irap si applicano:

→ **la sanzione amministrativa**, pari:

- **al 30%** dell'importo non versato o versato in ritardo
- **al 15%** se il ritardo **non supera i 90 giorni**; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo;

→ **gli interessi di mora**, stabiliti nella misura annua del 0,8%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: in relazione alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lettere da a) a b-ter) dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.